



COMUNE DI BIBBONA
(Provincia di Livorno)

AVVISO PUBBLICO

per l'accesso al contributo a sostegno della locazione. Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole

IL RESPONSABILE AREA 2 AA.GG. E P.M.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 del 22/11/2021
Richiamato l'allegato "A" alla deliberazione Giunta Regionale 1240/2021
In attuazione della determina n. 601 del 14/12/2021

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla consistente diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Destinatari e requisiti di accesso ai contributi

Possono inoltrare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'unione europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;

2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno calcolata alla data di presentazione della domanda (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);

3) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25% da certificare attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali per le situazioni legate alla pandemia da COVID 19 e per tutte le altre casistiche di seguito elencate:

-almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento verificatosi NON OLTRE 18 MESI ANTECEDENTI alla data di presentazione della richiesta, quale:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione),

- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;

- collocazione in stato di mobilità;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

- cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio C.C.C.I.A, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;

- c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione. 5) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi del D.C.P.M. n.159/2013, con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole, non superiore a € 16.500,00 (valori ISE/ISEE determinati ai sensi del D.C.P.M. n.159/2013);
- 6) non titolarità per una quota superiore al 33% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
- 7) possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 15.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DCPM n. 159/2013;
- 8) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione;

Possono altresì presentare richiesta anche i soggetti, seguiti dai Servizi di Assistenza Sociale, che hanno avuto una diminuzione reddituale, comunque in misura superiore a quanto indicato al punto 3) anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale; tale peggioramento deve essere ascritto in particolare a fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

Art. 2 – Tipologia dell'intervento

Gli interventi, in attuazione della misura prevista dalla Regione Toscana con la delibera n. 1240/2021, sono mirati ai seguenti obiettivi:

- 1) per evitare l'esecuzione del provvedimento di rilascio, con la rinuncia definitiva da parte del proprietario alla procedura di sfratto, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione riferito al medesimo alloggio;
- 2) per il passaggio da casa a casa in caso di indisponibilità alla rinuncia alla procedura, nel qual caso il contributo può essere utilizzato anche come fondo di garanzia per il contratto relativo al nuovo alloggio, la cui tipologia non può essere di natura transitoria;

Gli interventi del punto 1) hanno la priorità rispetto al punto 2).

Art. 3 – Entità ed erogazione del contributo

I contributi saranno erogati nei limiti della dotazione delle risorse assegnate dalla Regione Toscana al LODE Livornese sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'allegato A) alla deliberazione regionale 1240/2021.

L'entità dei singoli contributi è determinata dal Gruppo di Lavoro tenendo conto della morosità risultante dall'intimazione di sfratto e anche successiva al periodo di convalida, delle spese legali e dell'eventuale fondo di garanzia per i mesi successivi di locazione; il limite massimo è di € 8.000,00 per ciascun contributo.

Per quanto riguarda il passaggio da casa a casa, il fondo di garanzia finalizzato all'inizio della nuova locazione non può superare la somma di € 6.000,00.

I contributi assegnati verranno erogati direttamente ai proprietari degli alloggi tramite il soggetto gestore CASALP, previa autorizzazione da parte del Comune di Cecina. L'effettiva liquidazione dei contributi per il mantenimento della locazione è subordinata all'abbandono dell'azione giudiziale di sfratto e alla liberatoria per le morosità accertate. L'effettiva liquidazione dei contributi per il passaggio da casa a casa è vincolata alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e documentazione

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni indicati all'art. 1 del presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani NON possono essere autocertificati, art. 3 DPR 445/2000, pertanto gli interessati dovranno

produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi oltre alla decadenza dal beneficio ottenuto saranno applicate le SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'intimazione di sfratto per morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di "morosità incolpevole" di cui all'art.1 punto 3, lett. a), b), c) del presente avviso;
- dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca della procedura di sfratto e ad un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione (questa documentazione può essere inoltrata anche successivamente alla data di presentazione della domanda);
- copia del contratto di locazione (nel caso di passaggio da casa a casa con stipula di un nuovo contratto di locazione che non può avere natura transitoria) relativo ad un alloggio diverso da quello oggetto della procedura di sfratto (questa documentazione può essere inoltrata anche successivamente alla data di presentazione della domanda);
- copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi;

Art. 5 -Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Bibbona, reperibili sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.bibbona.li.it e presso l'Ufficio Servizi Demografici/Politiche Sociali – sede comunale Piazza C. Colombo n. 1.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno essere presentate a:

Ufficio Protocollo del Comune di Bibbona in Piazza C. Colombo n. 1, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,45

La domanda potrà essere trasmessa a mezzo:

raccomandata A/R a Comune di Bibbona- p.zza C. Colombo n. 1 – 57020 Bibbona (LI)

PEC (posta elettronica certificata) a Comune di Bibbona comune.bibbona@pec.it

Art. 6 – Istruttoria delle domande

Il Comune di Bibbona procede all'istruttoria delle domande verificando il possesso dei requisiti previsti. Le domande, dopo l'istruttoria, verranno sottoposte alla valutazione del Gruppo di Lavoro, nominato in seguito all'Accordo tra i Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci per gli indirizzi operativi e le modalità di gestione delle funzioni amministrative previste dalla deliberazione G.R.T. n. 1240/2021. Il Gruppo di Lavoro decide sull'ammissibilità delle domande che verranno successivamente liquidate dall'Ente gestore CASALP esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili basandosi sulla tempistica della presentazione degli accordi sottoscritti dalle parti volti a consentire la prosecuzione della locazione e/o la stipula di un nuovo contratto anche per il passaggio da casa a casa. **Il contributo di cui alla presente misura, per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale, non può essere concesso per più di due volte allo stesso soggetto.**

Art. 7 –Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 8 - Ulteriori disposizioni

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Si precisa che i contributi affitto di cui all'art. 11 della legge 431/98, per loro natura risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità (allegato A DGR L228 del 06\03\2018, punto 3.2) per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'erogazione del contributo è finalizzata o al proseguimento del contratto in essere o alla stipula di un contratto con un nuovo locatore-ario; non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente, una a favore del vecchio locatore ed una a favore del nuovo, nel caso di passaggio da casa a casa.

Il contributo di cui alla presente misura, per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale, non può essere concesso per più di due volte allo stesso nucleo – soggetto.
L'applicazione di tale norma è verificata dal Comune.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Essendo stabilito quale requisito dei destinatari del contributo la titolarità di contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare, i contributi previsti non possono essere utilizzati per evitare sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.

Possono invece essere finalizzati a evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata in locazione.

Art. 9 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Il Comune di Bibbona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbona; e-mail : info@comune.bibbona.li.it

Art. 10 – Responsabile del procedimento

E' individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 11.02.2005, Dott. Ulivieri Stefano.

Bibbona 09/12/2021

Il Responsabile Area 2 AA.GG. e P.M.
Dott. Stefano Ulivieri